



Andrea Ruggeri
Cannata
Notaio
Via Emanuele
Bellia n.92
95047 - Paternò
Tel 0957225292

N.4884 di Repertorio

N.3829 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore diciannove e minuti trentacinque.

(27 ottobre 2020)

In Catania, nel mio ufficio secondario sito nella piazza Trento n.2.

Avanti a me dottor Andrea RUGGERI CANNATA, Notaio residente in Paternò ed iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

- VERONA Giancarlo Valentino, nato a Catania il quattordici febbraio millenovecentosettanta, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione "MEDITERRANEAN CANCER SUPPORT AND REHABILITATION - MEDICARE - ONLUS", con sede in Catania nel viale Alexander Fleming n.20/c, presso la quale è domiciliato per la carica, codice fiscale e partita IVA 93174360870, costituita con atto del 28 ottobre 2011 ai rogiti del Notaio Carlo Saggio da Catania, registrato al n.24502 serie 1T.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi richiede di far constatare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea di detta associazione, convocata in questo giorno, luogo ed alle ore diciannove e minuti zero in seconda convocazione su invito dell'organo amministrativo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Parte Ordinaria

1. approvazione bilancio anno 2019.

Parte Straordinaria

2. Adeguamento del vigente Statuto alle disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117 del 2017)."

Al che aderendo io Notaio alla richiesta, do atto di quanto segue:

- assume la Presidenza, a norma degli articoli 8 e 12 dello Statuto sociale, il comparente signor VERONA Giancarlo Valentino, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, il quale

constata e da atto

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto sociale e nel rispetto dei termini ivi previsti con avviso scritto inviato il 6 e 7 ottobre 2020 per via telematica a ciascun associato; da altresì atto che la prima convocazione, fissata in questo stesso luogo alle ore ventidue del 26 ottobre 2020, è andata deserta per non essere intervenuto alcuno degli aventi

Registrato a Catania
il 29 ottobre 2020
al n. 30751 serie 1T

diritto;

- la stessa assemblea, qui riunita dalle ore 19:00, ha già provveduto a trattare gli argomenti relativi all'approvazione del bilancio dell'anno 2019, con verbalizzazione stesa a cura dell'associazione sul libro verbali delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

- essa è validamente riunita essendo presenti in proprio o per delega numero undici (11) iscritti nel libro degli associati di questa associazione, nella persone di esso comparente e dei signori BANNA Giuseppe Luigi, nato a Catania il 26 giugno 1974, SICARI Simona Maria, nata a Catania il 22 ottobre 1970, BASCETTA Valentina, nata a Catania il 6 novembre 1969, ARCIDIACONO Elina, nata a Catania il 20 marzo 1971, PORCIO Salvatore, nato a Palermo il 22 luglio 1948, SPAMPINATO Matteo, nato a Catania il 31 agosto 1950, MASSIMINO Maria Rossella Rita, nata a Catania il giorno 11 maggio 1970, GIUFFRIDA Pietro Antonio, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 12 gennaio 1973, CAZZANIGA Francesco, nato a Melzo (Mi) il giorno 1 marzo 1974, SICILIANO Francesco, nato a Catania il 16 settembre 1976, i quali sono stati regolarmente informati degli argomenti da trattare nell'odierna assemblea;

- detti associati sono in regola col pagamento delle quote sociali;

- sono presenti del Consiglio Direttivo esso comparente, Presidente, ed i signori SICARI Simona Maria, Vice Presidente e PORCIO Salvatore, SPAMPINATO Matteo, MASSIMINO Maria Rossella Rita, GIUFFRIDA Pietro Antonio, e CAZZANIGA Francesco, Consiglieri, mentre è assente giustificato il consigliere signor D'AGOSTINO Nino, nato a Catania il 3 settembre 1969, il quale è stato regolarmente informato degli argomenti da trattare nell'odierna assemblea;

- è presente il Revisore dei Conti, signor SICILIANO Francesco;

- pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto sociale e dell'articolo 106 del D.L. 18 del 2020, convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020 ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutto ciò constatato, il Presidente, verificata come sopra la regolarità della costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione degli associati presenti, dichiara aperta la seduta e iniziando la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, espone ai soci che secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 101 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) le ONLUS devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto entro il termine, più volte prorogato, del 31 ottobre 2020.

Il legislatore, infatti, con detto CTS ha inteso realizzare

una riforma organica degli enti del terzo settore che accomunasse tutte le organizzazioni che svolgono, senza scopo di lucro, una delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nell'articolo 5 di detto CTS, prevedendo per le stesse una serie di norme fiscali di vantaggio in ragione della rilevanza sociale di dette attività.

Ciononostante, le Onlus continueranno ad essere soggette alle norme del D.Lgs. n.460/1997 che le ha istituite, e ciò sino al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sarà verificata la seconda delle seguenti condizioni:

a) che si sia reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), al quale andranno iscritti tutti gli Enti del Terzo Settore (detti anche ETS);

b) che la Commissione Europea abbia autorizzato alcune delle disposizioni fiscali contenute nel CTS; a decorrere da quell'inizio di anno verranno meno non soltanto la normativa statutaria inerente le Onlus ma anche le agevolazioni fiscali di cui hanno goduto ed in particolare la presunzione di non commercialità dell'attività istituzionale prevista dall'articolo 150 del TUIR.

Sino a quella data le Onlus continueranno a sottostare alla disciplina del D.Lgs. 460/1997 alla quale non possono derogare, pena la perdita della qualifica di Onlus con conseguente obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale realizzato avvalendosi del regime fiscale agevolato, come previsto dall'articolo 10 di detto D.Lgs..

Il termine sopra indicato del 31 ottobre, dunque, è stato imposto dal legislatore alle Onlus per "prepararsi" per il momento in cui verrà meno la loro normativa, scegliendo sin da ora se diventare ETS e quale qualifica assumere tra quelle che sono previste dal CTS.

A tal proposito il presidente fa presente che la disciplina del CTS è abbastanza simile ed omogenea a quella prevista oggi per le Onlus e che il RUNTS è diviso in sezioni e che quella più consona all'attività svolta dall'associazione è quella delle organizzazioni di volontariato (ODV), disciplinate specificamente dagli articoli da 17 a 19 del Titolo III "Del volontario e dell'attività di volontariato" e dagli articoli da 32 a 34 del Capo I "Delle organizzazioni di volontariato", del Titolo V "Di particolari categorie di Enti del terzo Settore".

Si rende opportuno, dunque, tenuti fermi lo scopo, l'attività sociale, la durata e la sede dell'associazione, approvare un nuovo testo dello Statuto dell'associazione, conforme a quanto previsto dal CTS, ed in particolare alla disciplina specifica delle organizzazioni di volontariato, allo scopo di poter continuare l'attività sociale godendo delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS in generale e per le ODV in particolare, anche dopo che verrà abrogata

la normativa che disciplina attualmente le Onlus.

E' opportuno, tuttavia, assoggettare l'efficacia delle delibere da assumere alle due condizioni appena indicate sotto le lettere a) e b), onde continuare finchè sarà possibile a godere di tutte le agevolazioni fiscali previste per le Onlus.

Il Presidente evidenzia, ancora, che, a norma dell'articolo 22 del CTS, le associazioni del Terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, purchè lo Statuto dell'associazione sia conforme alle disposizioni previste da detto Codice ed abbia un patrimonio minimo non inferiore a Euro 15.000,00, patrimonio che l'associazione possiede nella misura di Euro centocinquemilaseicentonovantotto/00 (Euro 105.698,00) al 31 dicembre 2019, come risulta dal bilancio del 2019 appena approvato.

L'acquisto della personalità giuridica comporterà che delle obbligazioni assunte dall'associazione risponderà solo quest'ultima e non anche gli amministratori o coloro che hanno agito in nome della associazione, ferma comunque la responsabilità dei primi nei confronti dell'associazione secondo le norme del mandato.

Propone all'assemblea, pertanto, di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo, verificatesi le condizioni per l'efficacia delle delibere da assumere, a richiedere a Notaio di sua fiducia che effettui il controllo, anche a mezzo di relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, della sussistenza del requisito patrimoniale sopra indicato e provveda a richiedere l'iscrizione dell'associazione al RUNTS con conseguente acquisto della personalità giuridica.

A questo punto passa ad illustrare gli articoli del nuovo Statuto evidenziando le modifiche richieste dal CTS in relazione alla nuova veste di ETS che l'associazione andrà ad assumere ed in particolare di quelle previste per le ODV e, in primo luogo evidenzia che la denominazione dovrà essere modificata in "MEDITERRANEAN CANCER SUPPORT AND REHABILITATION - ODV" o, in forma abbreviata "MEDICARE - ODV"

Il Presidente prosegue con l'illustrazione articolo per articolo del nuovo testo dello Statuto dell'associazione.

Segue discussione, al termine della quale l'Assemblea all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

1) di modificare la denominazione dell'associazione in "MEDITERRANEAN CANCER SUPPORT AND REHABILITATION - ODV" o, in forma abbreviata "MEDICARE - ODV"

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'associazione.

Tale nuovo testo aggiornato viene consegnato a me Notaio e

viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane al comparente in assemblea.

3) di sottoporre l'efficacia delle delibere assunte alla duplice condizione della valida iscrizione dell'associazione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, del CTS e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. Conseguentemente, sino ad allora, l'associazione continuerà ad essere regolata dallo Statuto attuale e ad operare nella veste di Onlus con l'attuale denominazione.

L'assemblea, infine, conferisce al Presidente del Consiglio Direttivo signor VERONA Giancarlo Valentino e/o al Presidente pro tempore, tutti i poteri per apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione dell'associazione presso il RUNTS, e a richiedere a Notaio di sua fiducia, prodottisi gli effetti delle superiori deliberazioni, che provveda all'iscrizione dell'associazione al RUNTS con conseguente acquisto della personalità giuridica, previo controllo, anche a mezzo di relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, della sussistenza del requisito patrimoniale e degli altri requisiti previsti dal CTS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, che ha regolato lo svolgimento dell'assemblea ed accertato il risultato delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore ventuno e minuti quarantasette.

Il presente atto, ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del CTS, è esente dall'imposta di registro e da quella di bollo.

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Il presente atto, dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e scritto in parte di mio pugno su dieci pagine di tre fogli, è stato da me Notaio letto al comparente che, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Viene sottoscritto alle ore ventidue e minuti sedici.

Firmato: Verona Giancarlo Valentino n.q.; Andrea Ruggeri Cannata Notaio

Allegato

"A"

n.4884 di repertorio

n.3829 di raccolta

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA

APPLICABILE

1.1. E' costituita l'associazione denominata "MEDITERRANEAN CANCER SUPPORT AND REHABILITATION - ODV" o, in forma abbreviata, "MEDICARE - ODV" ai sensi degli articoli 32 e seguenti del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117, cosiddetto "Codice del Terzo Settore", di seguito indicato anche "CTS", in materia di organizzazioni di volontariato.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa applicabile") .

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazione al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in Catania nel viale Alexander Fleming n.20/c.

2.2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporterà modifica statutaria ma verrà deciso dal Consiglio Direttivo.

2.3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ARTICOLO 3 - SCOPO

3.1. L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento del bene comune, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale e favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, ed in particolare si propone di offrire supporto materiale, morale e psicologico al malato oncologico, migliorandone l'assistenza, sostenendone la qualità di vita e la riabilitazione funzionale e lavorativa e contribuendo a diffondere la conoscenza e la cultura della prevenzione, in ambito oncologico, tra i paesi del bacino del Mediterraneo e in ambito internazionale.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale, volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- realizzazione, promozione, sostentamento e partecipazione ad iniziative volte a:

- a) migliorare la rete di supporto e l'assistenza del malato;
- b) sensibilizzare la popolazione alla conoscenza e alla prevenzione primaria e secondaria;
- c) mantenere o migliorare la qualità di vita del malato;
- d) sostenere la riabilitazione funzionale e lavorativa del malato;
- e) garantire un approccio interdisciplinare e una continuità assistenziale delle cure mediante il sostegno materiale, morale e psicologico;
- f) trasferire in ambito sanitario le conoscenze scientifiche, gli strumenti diagnostici, di prevenzione, di ricerca e terapeutici;
- g) favorire il confronto interspecialistico, sociale e culturale su tematiche inerenti l'ambito indicato.

Per il perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà tra l'altro:

- h) istituire collaborazioni e relazioni con altre Associazioni, Enti o Istituti, nazionali e internazionali, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- i) sostenere fondazioni, università od enti di ricerca che conducano validi progetti di ricerca scientifica, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, nel rispetto della dignità dell'uomo;
- l) promuovere o partecipare ad investimenti economici in tecnologie avanzate;
- m) assegnare riconoscimenti a persone meritevoli per lavori scientifici nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- n) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- o) svolgere attività occasionali di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Soci;

p) istituire borse di studio per soggetti svantaggiati in

ragione di particolari condizioni economiche, sociali o familiari, destinate allo studio ed all'approfondimento delle tematiche relative al sostegno del malato oncologico ed alle attività di prevenzione;

q) promuovere o sostenere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, periodi di tirocinio e di formazione, pubblicazioni periodiche, e tutte le iniziative idonee a favorire il miglioramento della qualità dei servizi prestati dall'Associazione;

r) svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle proprie attività istituzionali.

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del CTS.

ARTICOLO 5 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari.

ARTICOLO 6 - DURATA

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - ASSOCIATI

ARTICOLO 7 - DEFINIZIONE DI ASSOCIATO

7.1. Sono membri dell'Associazione, di seguito indicato l'Associato o, al plurale, gli Associati, i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli

Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce

indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

ARTICOLO 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 10 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (di seguito la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

10.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che abbia riportato determinate condanne penali.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta (90) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta (30) giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la

comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ARTICOLO 11 - RECESSO DALL'ASSOCIATO

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC).

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere

l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO INIZIALE

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

13.2. Il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, del valore non inferiore ad Euro quindicimila (Euro 15.000,00), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

ARTICOLO 14 - ENTRATE

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

a) il percepimento della quota annuale;

b) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio

dell'Associazione;

- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 33 del CTS;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO 15 - QUOTA INIZIALE E QUOTA ANNUALE

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (cosiddetta "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (cosiddetta "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota iniziale e della quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota iniziale e la quota annuale ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

ARTICOLO 16 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in

conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

ARTICOLO 17 - IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 18 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- per effetto di apporti degli Associati destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

- per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

- per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziarie l'attività corrente dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 21 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articolo 2447-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IV - SISTEMA DI GOVERNANCE

ARTICOLO 22 - ORGANI

22.1. Sono organi dell'Associazione (di seguito indicati gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (di seguito l'"Assemblea")
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (di seguito il

"Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (di seguito "Vice Presidente");

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (di seguito il "Segretario")

e) il Tesoriere;

f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

i) i Comitati Regionali;

l) il Comitato Tecnico - Scientifico.

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo o passivo.

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 23 - PRINCIPI GENERALI

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ARTICOLO 24 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare

l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in

particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Assemblea;

- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 25 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno tre (3) Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.3. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.4. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza da qualsiasi Associato.

26.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle violazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 27 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore spettano due (2) voti se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a duecento (200), tre (3) voti se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a trecento (300), quattro (4) voti se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a quattrocento (400), cinque (5) voti se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a cinquecento (500).

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre (3) deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), o a mezzo piattaforme Web cui collegarsi attraverso apposito Link, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche mezzo di un'apposita segreteria di presidenza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il

foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire e/o il Link da utilizzare per il collegamento alla piattaforma Web, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 28 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali dell'Associazione, stabilendo, anche sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico, le linee generali dell'attività da svolgere nel corso dei singoli esercizi, nell'ambito delle attività istituzionali indicate dallo statuto;

b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

d) provvedere alla stesura della bozza di bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro lo stesso termine di approvazione del bilancio consuntivo;

e) determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

f) redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;

g) nominare il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, il Segretario del Consiglio, il Tesoriere, il Coordinatore Scientifico, il Comitato Tecnico - Scientifico ed eventualmente il Vicepresidente, da individuarsi tra i membri del Consiglio Direttivo;

h) deliberare in merito alla costituzione dei Comitati Regionali;

i) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

l) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione;

m) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati:

n) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

o) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune,

p) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione;

q) nominare ogni organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni, attribuendone i relativi compiti e poteri, determinandone la scadenza.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

In caso di presenza di "categorie" di Associati, è possibile anche prevedere che i Consiglieri appartengano a diverse categorie di Associati.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

ARTICOLO 30 - GRATUITA' DELL'INCARICO

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 31 - DURATA DELLA CARICA

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre (3) esercizi e scade in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la

maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I membri del Consiglio Direttivo che abbiano assunto cariche al suo interno (Presidente, Segretario, Tesoriere e Vice Presidente) non possono essere designati per più di due mandati consecutivi per la stessa carica, ma possono essere rieletti nel Consiglio Direttivo dall'Assemblea.

ARTICOLO 32 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre (3) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 33 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a Euro diecimila (Euro 10.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la

dichiarazione di astensione dal voto si considerano come

assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipa il Coordinatore Scientifico e i Presidenti dei Comitati Regionali, l'Organo di controllo, il Revisore legale e quanti altri su invito di chi presiede.

33.8. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta (90) giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, o a mezzo piattaforme Web cui collegarsi attraverso apposito Link, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire e/o il Link da utilizzare per il collegamento alla piattaforma Web, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 34 - RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

ARTICOLO 35 - COMITATO ESECUTIVO

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due (2) Consiglieri.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

SEZIONE III - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

ARTICOLO 36 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Associazione, spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio e bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 37 - SEGRETARIO

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle

Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

ARTICOLO 38 - TESORIERE

38.1. Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio e bilancio preventivo per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

SEZIONE IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 39 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

**ARTICOLO 40 - INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI MEMBRI
DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

ARTICOLO 41 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre (3) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

**ARTICOLO 42 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI
CONTROLLO**

42.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. del 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio del

Controllori.

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, o a mezzo piattaforme Web cui collegarsi attraverso apposito Link, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire e/o il Link da utilizzare per il collegamento alla piattaforma Web, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 43 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

43.1. Ai componenti dell'Organo di controllo, ad eccezione di quelli che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 44 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 45 - RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

ARTICOLO 46 - COMITATI REGIONALI

46.1. Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di Comitati Regionali, provvedendo anche alla nomina dei relativi Presidenti nonché degli altri membri presentati da questi ultimi. I Presidenti dei Comitati Regionali

partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo fintanto che ricoprono tale carica.

46.2. Il Consiglio Direttivo attribuisce compiti e poteri ai Comitati Regionali, ivi compresa la facoltà di costituire Delegazioni locali nella Regione di competenza.

Il Consiglio delibera anche l'eventuale chiusura di Comitati o Delegazioni. In questa materia, in caso di urgenza, il Presidente può assumere le decisioni necessarie, che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima occasione.

46.3. L'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Regionali sono determinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

ARTICOLO 47 - DIREZIONE SCIENTIFICA E COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

47.1. Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Tecnico - Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti prevalentemente tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse dell'Associazione.

47.2. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale gli Organi dell'Associazione ne richiedano espressamente il parere.

47.3. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre (3) anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, revoca o indegnità.

47.4. Il Comitato Tecnico - Scientifico è presieduto dal Coordinatore Scientifico, si riunisce su convocazione del Coordinatore Scientifico ed ha il compito di valutare le richieste di finanziamento per progetti inerenti gli scopi e le attività istituzionali dell'Associazione, le domande di attribuzione di borse di studio e i rendiconti di carattere scientifico ed economico presentati dai beneficiari. Il Coordinatore Scientifico, concluso il ciclo di esame e valutazione delle richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio Direttivo, impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari e, se richiesto, a darne notizia al Consiglio stesso con gli eventuali opportuni commenti.

47.5. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre (3) anni e sono rinnovabili.

47.6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 48 - ESERCIZI ASSOCIATIVI

48.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 49 - BILANCIO D'ESERCIZIO

49.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

ARTICOLO 50 - BILANCIO SOCIALE

50.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

ARTICOLO 51 - SCRITTURE CONTABILI

51.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 52 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

52.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

52.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

52.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

52.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno diritto di esaminare detto Libro.

52.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto

Libro.

52.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 53 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

53.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – ARBITRATO

ARTICOLO 54 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

54.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

54.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

54.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

54.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Firmato: Verona Giancarlo Valentino n.q.; Andrea Ruggeri Cannata Notaio

[illegible]